

COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

**BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 10/2014 E S.M.I.
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA NEL COMUNE DI TUGLIE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "EDILIZIA-URBANISTICA-PATRIMONIO"

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 09.12.2025 avente ad oggetto "Indizione del concorso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Tuglie";

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 162 del 23.02.2026 con cui è stato approvato lo schema del presente bando, il modulo di domanda e i relativi allegati;

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

BANDO DI CONCORSO 1/2026

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Tuglie, fatto salvo eventuali riserve di alloggi previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Tuglie su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare al concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)

Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) **chi ha la cittadinanza italiana.** Sono ammessi al concorso anche:
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;
 - i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.Lgs del 19 Novembre 2007 n. 251.
- b) **chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Tuglie.**
- Sono ammessi al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Tuglie:
- svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Tuglie;
 - è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di Tuglie;

- lavoratori emigrati all'estero, dell'ambito territoriale di Tuglie finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

c) **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano;** ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie abitabile, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21.12.2023, sia non inferiore a 45 mq. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a. 45 mq per un nucleo familiare composta da una o due persone;
- b. 55 mq per un nucleo familiare composta da tre persone;
- c. 70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- d. 85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- e. 95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

d) **chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici,** sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il o non abbia esercitato l'opzione per il

trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando (€ 18.400,00).** Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, (esclusi quelli non continuativi, come per esempio: assegno di maternità, assegno figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.), quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti;
- indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

f) **chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato** in precedenza in locazione semplice.

- g) **Chi non ha occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica** salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1bis, della legge 23 marzo 2014, n. 80.
- h) Il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio (di due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. La Giunta regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate **obbligatoriamente** in bollo da € 16,00 su apposito modulo di "Schema di domanda" predisposto dal Comune, acquisibile dal sito internet Comunale nella sezione "Avvisi", all'indirizzo: <http://www.comune.tuglie.le.it>, e in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, sito in Piazza M. D'Azeglio – Sede Municipale.

Nel predetto modulo è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato come autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5, da a1) ad a15) della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., di seguito indicati:

a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2025 pari a € 7.003,00 annui): **punti 4**
- b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2025 pari a € 7.844,20 annui): **punti 3**
- c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2025 pari a € 14.847,20 annui): **punti 2**

Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: punti 1;

b) da 5: punti 2;

c) da 6: punti 3;

d) da 7 ed oltre: punti 4;

a3) mono-genitoriale con uno o più minori a carico: punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2. Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione: punti 2. Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

- a) oltre 1 persona in più: punti 1;
- b) oltre 2 persone in più: punti 2;
- c) oltre 3 persone in più: punti 3;

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole);

Art. 2 – D.M. 14 Maggio 2014 – Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1, possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 3, del comma 1, lettera e): punti 1.

2. Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'articolo 13.

**RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
– OPPOSIZIONE E RICORSI**

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate in bollo esclusivamente sul modulo di “Schema di Domanda” predisposto dal Comune, indirizzate a Comune di Tuglie - Ufficio Protocollo, Piazza Massimo D’Azeglio s.n.c. – Tuglie 73058, **devono riportare sulla busta la seguente causale: “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP – BANDO 1/2026”.**

Le domande dovranno pervenire, entro le **ore 13:00 del giorno 25 Maggio 2026, a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:

- **a mezzo di raccomandata A/R** del servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di recapito;
- **consegnata a mano** all’ Ufficio protocollo del Comune, sito presso la Sede Municipale di Piazza Massimo D’Azeglio s.n.c.;
- **a mezzo pec** sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo: protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d’identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l’Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere della Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., per il tramite dell’Ufficio Comunale competente.

Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste dal comma 5 della stessa legge, nonché avverso l’annullamento e la decadenza dell’assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

L’Ufficio Comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante formulazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).

Per l’attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell’apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Tuglie si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell’eventuale documentazione allegata.

Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico.

La graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti, e conserva la sua efficacia fino a quando non venga approvata. I bandi integrativi di cui all’art. 7 della L.R. 10/2014 costituiscono l’unica modalità con la quale può essere aggiornata la graduatoria definitiva, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando generale.

A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili), di cui ai punti a4), a5) e a6), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate, sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 8 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui all'articolo 3. Il mutamento dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione di cui all'articolo 42.

Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO (art. 10 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal comma 4 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel comma 2.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente le assegnazioni effettuate nell'anno precedente, con indicazione dei dati da questa richiesti mediante compilazione di apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia. Il comune è altresì tenuto a informare la struttura regionale competente nel caso in cui non fossero state effettuate assegnazioni.

Se nel corso dell'utilizzo dell'alloggio, risulti che taluno dei componenti il nucleo assegnatario sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuata, che debba essere prestata da terze persone, l'ente si impegna a eliminare le barriere architettoniche esistenti ove possibile. In alternativa, si procederà alla mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 38 della L.R. 10/2014.

SCelta E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI (art. 10 della L.R. 10/2014)

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista dall'articolo 9 della L.R. 10/2014, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto dall'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 10/2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 "[Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10](#). Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017.

Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI INTEGRATIVI (art. 7 della L.R. 10/2014)

E' facoltà del Comune di Tuglie, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del biennio di validità della graduatoria previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2014.

La graduatoria definitiva è valida fino all'approvazione di nuova graduatoria definitiva. Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni degli articoli da 1 a 6 della L.R. 10/2014.

I bandi integrativi costituiscono l'unica modalità con la quale i comuni possono aggiornare la graduatoria, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando generale.

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE (art. 16 della L.R. n. 10/2014)

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'articolo 42 per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 17 della L.R. 10/2014)

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della L.R. 10/2014;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della L.R. n. 10/2014;
- f) si renda autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. 93/2013.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

Per il procedimento di decadenza nei casi previsti nel comma 2 si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 16 e, ai fini della maggiore celerità del procedimento amministrativo, i termini ivi previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti di due terzi.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie prevista nel comma 2.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che fino al rilascio dell'alloggio deve essere corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell'accordo locale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad

uso abitativo). In caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10 mila.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.;
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo;
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante;
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- f) titolare del trattamento dati è Il Comune di Tuglie, con sede legale in Tuglie alla Piazza Massimo D'Azeglio s.n.c.;
- g) il referente per il ruolo di Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la società SVIC S.r.l. – Il referente può essere contatto all'indirizzo mail svic@svic.it o, telefonicamente, tramite l'help desk, al numero 0832-345777;
- h) il Responsabile del Procedimento, nonché responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, è l'Ing. Flavio Causo – Responsabile del III Settore "Edilizia-Urbanistica-Patrimonio" – tel. 0883.596421 – mail: urbanistica@comune.tuglie.le.it – pec: protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni l'interessato potrà rivolgersi all'Ing. Flavio Causo, Responsabile del Procedimento, presso: Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Massimo D'Azeglio, Tuglie (Le) Telefono 0833/596521 - Mail urbanistica@comune.tuglie.le.it PEC protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it

Tuglie, 14 aprile 2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
"Edilizia-Urbanistica-Patrimonio"
Ing. Flavio Causo**